

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 7 del 13.2.2013

Supplemento n. 21

mercoledì, 13 febbraio 2013

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI BISENZIO (Prato)

Statuto dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI BISENZIO (Prato)

Statuto dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio.

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1

Costituzione e scopo dell'Unione

1. L'Unione di Comuni della Val di Bisenzio è Ente Locale costituito, ai sensi dell'articolo 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 37, della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68, dai Comuni di Cantagallo, Vaiano e Vernio.

2. L'Unione è costituita in prevalenza ai sensi dell'art. 32 comma 1 del D.Lgs. 267/00 da comuni montani (Cantagallo e Vernio) e pertanto assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.

3. L'Unione opera secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle norme statali e regionali. E' costituita nello spirito della naturale evoluzione istituzionale dell'esperienza maturata con la Comunità Montana Val di Bisenzio.

4. L'Unione costituisce strumento operativo dei Comuni che la compongono e ha lo scopo di cooperare con i Comuni, per migliorare le condizioni di vita dei cittadini, di assicurare loro livelli adeguati dei servizi, di realizzare lo sviluppo socio-economico, la tutela e la promozione del proprio territorio e dell'ambiente; trattandosi di Comuni montani pone altresì particolare attenzione al superamento degli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del territorio, proseguendo l'opera della disciolta Comunità Montana.

5. L'Unione esercita le funzioni e i servizi affidati dai Comuni. esercita altresì le funzioni delegate ed i compiti conferiti o assegnati dalla Regione Toscana, in particolare: in materia di agricoltura e foreste, esercita inoltre le funzioni di consorzio di bonifica montana attribuite con la legge regionale n. 34/94, nonché tutte

le ulteriori funzioni ed i compiti affidati mediante convenzioni od accordi stipulati con la Provincia ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 267/2000, dell'articolo 15 della Legge 241/1990, dell'articolo 6 ter della Legge Regionale 40/2001, anche sulla base di quanto previsto dalla legislazione regionale. Svolge gli altri compiti previsti dal presente Statuto.

Art. 2

Denominazione, territorio, sede, stemma, gonfalone e Albo Pretorio

1. L'Unione assume la denominazione di Unione dei Comuni della Val di Bisenzio. Il suo ambito territoriale coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

2. L'Unione ha sede legale e amministrativa pro-tempore a Vernio in Via Bisenzio 351 e può averla anche in un altro dei Comuni della Val di Bisenzio.

3. Le adunanze dell'organo rappresentativo ed esecutivo di norma si svolgono presso la sede dell'Ente oppure presso la sede dei Comuni che lo compongono ed in casi eccezionali o per particolari esigenze possono tenersi in luoghi diversi.

4. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituiti uffici distaccati e sedi secondarie, anche in via temporanea o provvisoria, la cui esatta ubicazione viene individuata dalla Giunta con propria deliberazione.

5. L'Unione negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Unione dei Comuni della Val di Bisenzio". Lo stemma viene approvato con deliberazione assunta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio.

6. L'Unione dei Comuni può dotarsi di un proprio gonfalone di rappresentanza, riportante lo stemma dell'Unione e quello dei tre Comuni componenti l'Unione stessa. La definizione puntuale del gonfalone è approvata con deliberazione del Consiglio.

7. L'utilizzo del gonfalone e dello stemma, compresa la loro riproduzione, sono disposti su autorizzazione del Presidente.

8. L'Unione ha un proprio Albo Pretorio on-line, istituito anche ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000, necessario per la pubblicazione degli atti ed avvisi nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 3

Finalità e compiti

1. L'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio è

costituita, secondo le norme dell'atto costitutivo e del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni fondatori, della Regione Toscana, della Provincia di Prato e dello Stato, da essi delegati nelle forme previste dalla legislazione vigente.

2. L'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio si avvale della propria autonomia per il perseguimento dei fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento delle proprie attività, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, efficacia, efficienza e differenziazione, nonché dei principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi nazionali, regionali e dal presente Statuto.

3. L'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio ispira il proprio indirizzo politico-amministrativo ai valori della carta costituzionale della Repubblica Italiana, ai principi generali fondanti l'Unione Europea, a quelli contenuti nello Statuto della Regione Toscana ed ai contenuti autonomistici contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nelle leggi della Regione Toscana.

4. L'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, in attuazione dell'art. 44 e del Titolo V della Costituzione nonché dell'art. 32, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostiene il processo di trasformazione dei poteri locali, secondo i principi di autogoverno locale, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione previsti all'art. 62 dello Statuto della Regione Toscana, promuove la valorizzazione del territorio, anche in base alle sue differenze socioeconomiche, l'esercizio associato delle funzioni comunali ed ogni iniziativa di coordinamento delle attività e delle politiche di area.

5. L'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio ispira la propria attività ai valori suddetti, con finalità ed interventi tesi a:

- promuovere lo sviluppo delle comunità e la progressiva integrazione dei servizi e delle politiche dei Comuni che la costituiscono, al fine di garantire una gestione funzionale, efficiente, efficace ed economica dei servizi nell'intero territorio. Costituisce, pertanto, un ente di riferimento responsabile dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

- promuovere, favorire e coordinare le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale, turistica e culturale del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali ed al fine di promuovere la loro integrazione e crescita socioeconomica, cercando di ridurre le differenze socioeconomiche esistenti all'interno del proprio territorio;

- promuovere le finalità ed i principi generali di cui agli art. 3 e 4 dello Statuto della Regione Toscana, ed in

particolare il pieno sviluppo della persona e dei valori di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della dignità personale, dei diritti umani, del dialogo tra popoli, culture e religioni diverse;

- sostenere, anche attraverso opportuni incentivi, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale;

- favorire l'introduzione di modalità organizzative e tecnico-gestionali atte a garantire livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei nei Comuni membri;

- promuovere il processo di conferimento organizzativo presso l'Unione dei Comuni di servizi, associati o delegati, per il conseguimento della migliore funzionalità;

- costituire ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia;

- promuovere attività di programmazione e di tutela ambientale, attraverso la promozione o adesione ai manifesti ambientali ed ai procedimenti di programmazione di sviluppo sostenibile;

- provvede agli interventi speciali per la montagna disposti dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione, in ossequio alle leggi di cui al comma 2 art. 44 della Costituzione;

- fornire alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari e idonei a superare le condizioni di disagio, comprese quelle derivanti dall'ambiente montano e dalle diverse peculiarità di tutto il territorio dei Comuni, dalla marginalità territoriale e dalle differenze socioeconomiche presenti nei diversi ambiti del proprio territorio;

- favorire la preparazione culturale e professionale della popolazione in relazione alle peculiari vocazioni territoriali;

- promuovere la funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

- valorizzare e tutelare tutte le risorse ambientali, naturali, forestali, agricole, commerciali, artigianali, storiche, archeologiche e culturali, nel rispetto delle proprie funzioni e competenze;

- sostenere il pieno inserimento sociale di tutti i soggetti svantaggiati o che sono in condizioni di disagio sociale, riconoscendo in particolare nella diversità tra le persone ed i sessi un valore capace di produrre un effettivo rinnovamento nella organizzazione sociale, favorendo in particolare le pari opportunità;

- realizzare le opere pubbliche di bonifica montana e non, delle infrastrutture e dei servizi civici, in funzione del conseguimento di migliori condizioni di abitabilità e di un adeguato sviluppo economico;

- cooperare con altre Amministrazioni locali anche non appartenenti al proprio territorio ed altri Comuni non

appartenenti al medesimo ambito, per la risoluzione di problemi di interesse comune e per individuare strategie condivise per l'interesse, lo sviluppo e la crescita delle proprie popolazioni.

Art. 4

Funzioni di programmazione

1. L'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, per realizzare i propri scopi, adotta i metodi e gli strumenti della programmazione, quali:

- il Piano Pluriennale di sviluppo economico e sociale della propria zona, ed i relativi programmi annuali previsti dalla normativa vigente, tra cui il Programma annuale di forestazione e sistemazione idraulico-forestale;
- i progetti speciali integrati;
- le indicazioni urbanistiche del Piano Pluriennale di sviluppo, con le quali l'Unione dei Comuni concorre nei casi di rinnovo alla formazione del Piano territoriale di coordinamento di competenza dell'Amministrazione Provinciale, dei Piani strutturali dei Comuni, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della Legge Regionale 1/2005.

2. L'Ente, nella preparazione dei piani e dei programmi, pluriennali ed annuali:

- assicura la loro coerenza con le indicazioni dei programmi regionali e provinciali;
- adotta il metodo della consultazione e della partecipazione;
- promuove la partecipazione delle Organizzazioni Sindacali, delle associazioni economiche e delle forze sociali della propria zona.

3. L'Ente tiene altresì conto:

- dei dati conoscitivi della realtà economico-sociale della zona;
- degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale, provinciale e regionale;
- dell'eventuale piano generale di bonifica;
- delle indicazioni degli enti operanti nel suo territorio, anche se non espresse in atti di piano, stabilendo con essi gli opportuni coordinamenti.

Art. 5

Principi dell'azione amministrativa

1. L'Unione, nell'esercizio dell'azione amministrativa:

- si impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti, ad ampliare la loro fruibilità nel territorio, a garantire la parità e la semplicità di accesso ai servizi, la tempestiva attuazione degli interventi di sua competenza e a contenere i relativi costi;
- cura i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici informandosi al principio di leale collaborazione, ricercando ogni forma di interazione

organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace ed efficiente;

- organizza la struttura secondo criteri di funzionalità, efficacia, efficienza ed economicità.
- promuove la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa.
- attua la trasparenza della propria attività tramite il proprio sito informatico.
- promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative.
- garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.
- nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.
- Assicura ai cittadini e alle imprese nell'ambito delle funzioni di cui all'art.6 servizi di informazione, ricezione di domande, istanze e tutte le informazioni su atti che riguardano tali soggetti. Tale interventi informativi sono resi conoscibili in via prioritaria e nei limiti della tecnologia, mediante il sito istituzionale dell'Ente.

CAPO II

FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

Art. 6

Funzioni e servizi dei Comuni

1. L'Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni partecipanti, le funzioni ed i servizi appresso indicati:

- I. Gestione giuridica del personale
- II. Gestione economica del personale
- III. Relazioni sindacali
- IV. Formazione del personale
- V. Reclutamento del personale
- VI. Centro informativo unico
- VII. Servizi di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico.
- VIII. Protezione civile e antincendi
- IX. Funzioni di polizia Municipale
- X. Valutazione impatto ambientale e Valutazione Ambientale strategica, nella funzione di autorità competenze ai sensi della L.r. 10/2010
- XI. Espropri
- XII. Catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco
- XIII. Appalti di lavori, forniture beni e servizi
- XIV. Concessione contributi per abbattimento barriere architettoniche
- XV. Servizio civile associato
- XVI. Controllo di gestione
- XVII. Biblioteche e archivi storici
- XVIII. Accesso ai servizi nido
- XIX. Sistema informativo territoriale di cartografia
- XX. Funzioni catastali - opzione primo livello

XXI. Organismo indipendente di valutazione

XXII. Gestione indicatore della situazione economica equivalente

XXIII. Funzioni e attività tese a contrastare le carenze di funzionamento dei servizi postali e di prossimità

XXIV. Servizio statistica

XXV. Organizzazione unitaria dei servizi demografici

XXVI. Sportello unico attività produttive.

2. In relazione al servizio di cui al punto 25 si specifica quanto segue I Comuni conferiscono all'Unione dei Comuni l'organizzazione e la gestione unitaria dei servizi demografici per quanto attiene agli aspetti strumentali, organizzativi e gestionali, al fine di prevedere una forma di coordinamento atto a garantire unitarietà degli interventi, fermo restando che le funzioni di stato civile ed anagrafe, poiché di competenza statale (art. 14 T.U. 267/2000) rimangono in capo ai rispettivi Sindaci dei tre Comuni, nella loro qualità di ufficiale di Governo".

3. Possono essere affidati all'unione ulteriori funzioni e servizi secondo tempi e modalità da definirsi tramite deliberazioni dei Consigli Comunali degli Enti, senza alcun atto di recepimento da parte dell'Unione, i quali potranno aderire anche sia unitariamente che disgiuntamente in tempi differenziati. Tali affidamenti potranno essere effettuati mediante convenzione ovvero con trasferimento diretto, nel qual caso trattasi di modifica del presente Statuto per la quale sono richieste le maggioranze di legge. Tali servizi sono di seguito elencati e possono essere integrati mediante unanime delibera dei consigli degli enti aderenti

a) Servizio entrate

b) Servizi connessi alla progettazione e direzione lavori pubblici

c) Servizi connessi alla informazione e promozione turistica

d) Servizi connessi alla competenze comunali sulla scuola

e) Servizi connessi a ai settori tecnici dell'ambiente, dell'urbanistica e dell'edilizia privata, come servizi informativi sulle energie rinnovabili, servizio geologico, istruttorie relative a vincolo idrogeologico, paesaggistico e procedimenti relativi ad abusi edilizi, omogeneizzazione di modulistica procedimentale ed eventualmente di normative specifiche come quelle relative a tipologie di annessi agricoli etc.

4. I Comuni partecipanti possono inoltre affidare all'Unione, mediante convenzione, l'esercizio di ulteriori funzioni e servizi, diversi da quelli previsti nell'articolo 6. La convenzione è approvata dal Consiglio dell'Unione ed è stipulata tra i Comuni partecipanti e l'Unione medesima.

5. Qualora disposizioni di legge prevedano che

determinate funzioni/servizi siano esercitati a livello sovracomunale, gli stessi sono trasferiti per i comuni obbligati all'Unione secondo le scadenze di legge, previa determinazione dei rapporti economici scaturenti dalla gestione. Anche Comuni non obbligati possono trasferire all'Unione i medesimi funzioni/servizi mediante deliberazione del Consiglio da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche del presente Statuto.

Art. 7

Funzioni e servizi fondamentali

1. Le funzioni ed i servizi seguenti sono effettivamente svolti dall'Unione per tutti i Comuni, attenendosi alla tempistica appresso indicata: le funzioni ed i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, a decorrere dalla data di costituzione dell'Unione per i punti da 1 a 23, mentre per i punti da 24 a 25 dal 01.10.2012.

2. La cessazione di tutte o di parte delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1, costituisce modifica statutaria. Al riguardo si applicano le procedure previste all'articolo 51 del presente Statuto.

Art. 8

Servizi di prossimità

1. L'Unione promuove iniziative volte a garantire il mantenimento e la diffusione dei servizi di prossimità di cui all'articolo 92 della Legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68 con priorità per i territori dei comuni caratterizzati da maggior disagio. Per lo svolgimento di tali compiti sono predisposti strumenti di rilevazione delle situazioni emergenti di disagio delle comunità locali per carenza, rarefazione o inadeguato funzionamento dei servizi di prossimità al fine di alleviare il disagio delle persone anziane e disabili nell'accesso ai servizi. Inoltre sono promosse e incentivate iniziative innovative e volte alla multifunzionalità, comprese l'eventuale costituzione di centri multifunzionali, ai sensi di commi 3 e 4 dell'articolo 92 della Legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68.

2. La Giunta dell'Unione approva il programma delle iniziative e relazione al consiglio sullo stato di attuazione.

3. I compiti di cui al presente articolo sono svolti dall'Unione a decorrere dal 01.10.2012.

Art. 9

Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione e per altri soggetti pubblici

1. L'Unione può esercitare le funzioni ed i servizi previsti nel presente Statuto (non ricompresi nell'allegato a della Legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68) anche

per Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 267/2000. La convenzione fra l'Unione e i Comuni non aderenti è sottoscritta dal Presidente, previa approvazione da parte del Consiglio dell'Unione.

2. L'Unione può stipulare convenzione con Enti locali non partecipanti all'Unione finalizzate al miglioramento dei servizi e funzioni di cui all'art. 6.

3. Possono essere attribuite all'Unione mediante convenzione funzioni di altri soggetti pubblici diversi dagli enti locali ai sensi dell'art. 51 della Legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68, per l'approvazione dell'atto nel Consiglio e' previsto il voto favorevole di tutti i Sindaci.

Art. 10

Contenuto delle funzioni e dei servizi affidati

1. Nell'allegato A al presente Statuto sono specificati, per ciascuna funzione o servizio di cui agli articoli 6 comma 1, i procedimenti amministrativi, le attività ed i servizi, e in generale i compiti che sono affidati all'Unione, fatto salvo comunque quanto indicato all'art. 58 della Legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68.

2. L'allegato A, può altresì essere modificato dalla Giunta dell'Unione ogni volta che si renda necessario adeguarlo alle modifiche della disciplina statale e regionale per l'esercizio delle funzioni e dei servizi.

3. L'allegato A, come aggiornato o modificato ai sensi del presente articolo, è conservato agli atti dell'Unione e deve essere reso disponibile unitamente al testo dello Statuto.

Art. 11

Funzioni e servizi svolti dalla soppressa Comunità Montana Val di Bisenzio

1. Dalla data di estinzione della Comunità Montana Val di Bisenzio, le funzioni e i servizi comunali esercitati dalla medesima Comunità Montana sono svolti dall'Unione.

2. Nell'allegato B al presente Statuto sono riportate le funzioni ed i servizi oggetto degli atti associativi, la data di stipula, la data di scadenza, i Comuni partecipanti alla gestione associata.

3. L'allegato B ha carattere ricognitivo della situazione al momento della costituzione dell'Unione.

4. I precedenti atti associativi, stipulati fra i Comuni partecipanti all'Unione, per le funzioni ed i servizi assunti dall'Unione ai sensi dell'art. 6, cessano di avere efficacia dalla data ivi indicata.

Art. 12

Disposizioni finali

1. Per lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, la disciplina regolamentare è adottata dall'Unione medesima.

2. Dalla data prevista per l'esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'Unione, i Comuni non adotteranno atti in difformità.

CAPO III

ORGANI DI GOVERNO ED ORGANI CONSULTIVI

Art. 13

Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) il Consiglio;
- b) il Presidente;
- c) la Giunta.

Art. 14

Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da 9 Consiglieri, ivi incluso il Presidente, eletti dai rispettivi Consigli Comunali. I Sindaci dei Comuni compresi nel territorio dell'Unione sono componenti di diritto del Consiglio, e sono compresi nel numero dei Consiglieri spettanti ad ogni Comune; gli altri membri sono eletti nel proprio seno da ciascun Consiglio Comunale, secondo le modalità appresso indicate ed in modo da garantire la rappresentanza e la partecipazione delle minoranze.

2. Il numero dei rappresentanti di ciascun Comune nel Consiglio dell'Unione è quello di seguito indicato:

- Cantagallo n. 3 (di cui n. 1 delle minoranze);
- Vaiano n. 3 (di cui n. 1 delle minoranze);
- Vernio n. 3 (di cui n. 1 delle minoranze).

3. Sono rappresentanti di ciascun Comune, oltre al Sindaco, il Consigliere Comunale di maggioranza ed il Consigliere Comunale di minoranza eletti dal Consiglio con voto disgiunto. Nel caso in cui dalle operazioni di votazione scaturisca un risultato di parità, risulta eletto come rappresentante del Comune nel Consiglio dell'Unione il Consigliere con la maggiore cifra individuale e, a parità di cifre individuali, il Consigliere più anziano di età.

4. In caso di cessazione dalla carica di consigliere si applica quanto previsto dall'articolo 30 della Legge regionale 27 dicembre 2011 n°68, se un Comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti entro 60 giorni dalla data della cessazione, fino all'elezione

medesima sono componenti a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione il Sindaco, nonché il Consigliere Comunale di maggioranza ed il Consigliere Comunale di minoranza che hanno riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale, rispettivamente tra quelli eletti nella lista collegata al Sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al Sindaco. In caso di parità di cifre individuali è componente del Consiglio dell'Unione il Consigliere più anziano di età.

5. E' compito del Sindaco comunicare all'Unione i nominativi dei rappresentanti eletti dal Consiglio Comunale e gli eventuali nominativi di coloro che risultano componenti ai sensi del precedente comma.

6. Il Consiglio Comunale può sostituire, in ogni tempo, i suoi rappresentanti eletti o individuati ai sensi del comma 6.

7. In caso di rinnovo del consiglio comunale di uno dei comuni costituenti l'Unione si applicano i commi da 4 a 6 del presente articolo.

8. Nel caso di scioglimento del Consiglio dell'Unione ai sensi dell'art. 141 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Comuni devono esprimere i loro nuovi rappresentanti per la formazione del nuovo Consiglio dell'Unione entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto di scioglimento. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati dai Sindaci di ciascun Comune dell'Unione al Commissario nominato con il decreto di scioglimento, che nel caso di specie provvede a convocare per l'insediamento il nuovo Consiglio una volta pervenutegli da tutti i Comuni dell'Unione le comunicazioni dei nominativi del nuovo Consiglio dell'Unione medesima. Resta salvo quanto disposto dalla legislazione statale e regionale in materia.

Art. 15

Entrata in carica e convalida dei consiglieri

1. Il consigliere dell'Unione entra in carica al momento dell'elezione o decorso inutilmente il termine di cui all'art. 14 comma 4 del presente Statuto allo spirare del termine stesso.

2. Il consigliere esercita le sue funzioni a partire dall'argomento all'ordine del giorno del consiglio successivo alla convalida; in tale seduta il consiglio provvede alla verifica della inesistenza delle cause di incompatibilità.

Art. 16

Disposizioni sulla rappresentanza di genere

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte

a garantire la rappresentanza di entrambi i generi nel consiglio dell'unione, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, Legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68, e prevalgono sulle altre disposizioni statutarie che disciplinano l'elezione dei rappresentanti del comune nel consiglio dell'unione.

2. Ai fini del presente articolo, per "genere prevalente nel consiglio comunale" si intende il genere maschile o femminile quando questo è della metà più uno dei consiglieri componenti il consiglio comunale, considerati senza includere il sindaco.

3. In ciascuna delle votazioni disgiunte per l'elezione dei consiglieri di maggioranza e di minoranza, in caso di parità di voti, per l'individuazione del consigliere eletto nel consiglio dell'unione si applica, in via prioritaria su tutti gli altri, il seguente criterio: è eletto il consigliere comunale di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale.

Art. 17

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio esercita funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo. La competenza del Consiglio è limitata:

- all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000 e le altre norme della legislazione vigente riconducono alla competenza dei Consigli Comunali;
- all'elezione del Presidente;
- alla costituzione di Commissioni Consiliari per l'esercizio di funzioni istruttorie e consultive connesse a settori di attività di competenza dell'Unione o per lo studio di particolari problemi, la cui istituzione, composizione, organizzazione e funzionamento sono disciplinati dal regolamento di cui al successivo comma 2;
- all'approvazione degli ulteriori atti e provvedimenti per i quali il presente Statuto ed i regolamenti dell'Unione, in linea con le disposizioni di legge, riconducono all'organo rappresentativo la relativa competenza a deliberare.

2. Il Consiglio adotta un regolamento di funzionamento, approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 18

Convocazione, sedute e deliberazioni del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono convocate dal Presidente, che provvede alla definizione del corrispondente ordine del giorno e presiede il Consiglio medesimo.

2. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro venti giorni, in presenza di richiesta da parte di almeno n. 2 dei Consiglieri dell'Unione in carica corrispondente ad 1/5, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. L'avviso di convocazione del Consiglio, sottoscritto dal Presidente e pubblicato all'Albo Pretorio dell'Unione, deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della seduta, nonché l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Deve essere notificato ai Consiglieri almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, anche tramite raccomandata A/R spedita almeno 6 giorni precedenti la convocazione o posta elettronica certificata. Eventuali integrazioni o modifiche all'ordine del giorno della seduta già convocata devono essere fatte pervenire ai Consiglieri - anche a mezzo fax, telegramma, fonogramma o posta elettronica - almeno ventiquattro ore prima della relativa adunanza.

4. In casi eccezionali e motivati in cui si renda necessaria una convocazione d'urgenza, il relativo avviso deve essere notificato e recapitato, attraverso mezzi che consentano l'accertamento della trasmissione (fax o telegramma, fonogramma, posta elettronica,), almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. Le modalità sopra indicate possono essere adottate come metodo ordinario di convocazione su richiesta del Consigliere o se previste nel regolamento di funzionamento del Consiglio in maniera tale da consentire la verifica della ricezione delle convocazioni anche attraverso strumenti informatici di certificazione.

5. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositate presso l'Ufficio Segreteria dell'Unione almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, affinché i Consiglieri ne possano prendere visione. Il deposito delle proposte di deliberazione e degli atti relativi al Bilancio di previsione ed al Rendiconto di gestione deve avvenire almeno venti giorni prima dell'adunanza. La trasmissione tramite posta elettronica, anche non certificata, delle proposte deliberative agli indirizzi comunicati dai Consiglieri assolve agli obblighi previsti dal presente articolo.

6. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio.

7. Il Presidente predispose la pubblicazione sul sito web delle convocazioni del Consiglio e delle decisioni assunte.

8. Le votazioni hanno luogo di norma con voto palese. Avvengono per voto segreto nei casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio.

9. Di ogni seduta del Consiglio viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario. I verbali sono sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, o comunque da chi ha presieduto la seduta.

Art. 19

Diritti, doveri

I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Spettano loro il diritto di iniziativa su tutte le questioni riconducibili alle competenze del Consiglio e le prerogative stabilite dalla legge per i Consiglieri Comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste dalle disposizioni legislative, statutarie e quelle regolamentari dell'Unione dei Comuni e dei rispettivi comuni di appartenenza.

Art. 20

Decadenza, dimissioni dei Consiglieri

1. La qualità di Consigliere si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge e dallo Statuto, nonché per effetto della mancata partecipazione, non giustificata, a tre sedute consecutive del Consiglio.

2. Sono assenze giustificate a titolo esemplificativo quelle per motivi di salute propria o di familiari, per lavoro e studio, oltre a quelle indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio. Il Consigliere è tenuto a comunicare al Presidente le assenze giustificate prima della seduta del Consiglio. Il Consigliere fatto oggetto di formale contestazione da parte dell'Assemblea ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni e controdeduzioni o, eventualmente, per eliminare le cause che comportano la decadenza dalla carica. Il termine decorre dalla data di notificazione all'interessato della deliberazione di contestazione. Nella prima seduta successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del Consigliere. La decadenza ha effetto immediato dal momento di approvazione della decisione da parte del Consiglio.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell'Unione, indirizzate al Presidente dell'Unione stessa, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dell'Unione, entro 10 giorni, comunica le dimissioni del Consigliere al Sindaco del Comune di appartenenza.

4. Nei casi di decadenza o dimissioni dei Consiglieri dell'Unione, i Consigli Comunali ai quali essi appartengono provvedono entro 30 giorni dalla data in cui divengono efficaci la decadenza e le dimissioni ad eleggere il nuovo Consigliere dell'Unione. Decorso infruttuosamente tale termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5.

5. La decadenza e le dimissioni da Consigliere Comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio Comunale d'appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci. In tal caso il Consigliere deve astenersi dalla partecipazione alle sedute degli organi dell'Unione; non è comunque computato al fine della verifica del numero legale né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

6. Il consigliere cessa altresì dalla carica nei casi e tempi previsti dall'art. 31 comma 4 della Legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68.

Art. 21

Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dalla Giunta con proprio atto tra i componenti della stessa: la rotazione avverrà ogni 12 mesi, con decorrenza dalla nomina, partendo dal Sindaco del Comune Cantagallo, successivamente Vaiano e poi Vernio. In caso di cessazione dalla carica di sindaco del Presidente le funzioni saranno assunte dal subentrante fino a compimento del triennio, E' fatta salva la facoltà di poter rinunciare mediante dimissioni alla carica: in tali casi è eletto presidente il Sindaco che succede nell'ordine prestabilito.

2. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto alla Giunta dell'Unione, devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'Ente. Esse non hanno bisogno di presa d'atto e sono efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione. Dalla data di efficacia delle dimissioni, di decadenza o di cessazione per qualsiasi altra causa dalla carica del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Sindaco che succede secondo la turnazione di cui al comma 1 più anziano d'età fra quelli dei Comuni che compongono l'Unione o il successivo nel caso di coincidenza di carica con il Presidente dimissionario, che rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fintanto che il la Giunta dell'Unione non ha provveduto alla elezione del nuovo Presidente.

Art. 22

Competenze del Presidente

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'am-

ministrazione dell'Unione. E' legale rappresentante dell'Ente, che rappresenta anche in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti ed esercita le altre funzioni attribuite dalla legge e dal presente Statuto, ove previsto espressamente dalle convenzioni al riguardo stipulate tra i Comuni e l'Unione ed a condizione che sia stato acquisito preventivamente l'assenso dei competenti Ministeri nei casi contemplati dalla legge regionale o statale di riferimento.

2. In particolare, il Presidente:

- svolge i compiti attribuiti ai Sindaci, relativamente alle funzioni ed ai servizi trasferiti, non incompatibili con la natura dell'Unione;
- mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Unione, finalizzata alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;
- garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
- cura, propone, dirige e controlla, nell'ambito delle proprie competenze, tutte le attività di programmazione e pianificazione attinenti alle attività ed alle competenze istituzionali dell'Unione;
- promuove e sottoscrive, previa deliberazione del Consiglio dell'Unione, gli accordi di programma per l'attuazione di interventi che richiedono l'azione integrata di diversi soggetti pubblici;
- nomina e revoca i Responsabili degli uffici e dei servizi, impartendo agli stessi le direttive inerenti l'esercizio delle loro funzioni;
- nomina e revoca il Segretario dell'Unione, impartendo allo stesso le direttive relative all'esercizio delle proprie funzioni;
- può affidare ai singoli componenti della Giunta specifiche deleghe, attinenti alle funzioni, ai servizi ed alle attività di competenza dell'Unione;
- il Vicepresidente tra i membri della Giunta, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo. In caso di contestuale assenza o impedimento temporaneo del Presidente e del Vicepresidente, le funzioni di Presidente dell'Unione sono esercitate dal Sindaco più anziano di età.

Art. 23

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dai Sindaci dei Comuni, che rivestono la carica di assessori, di cui uno assume la carica di Presidente. Non sono ammissibili le dimissioni da componente della Giunta dell'Unione, salvo che per far fronte a situazioni di incompatibilità.

2. La cessazione dalla carica di Sindaco determina la cessazione immediata da componente della Giunta.

*Art. 24**Competenze della Giunta*

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti previsti dall'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché quelli ulteriori espressamente previsti dalla legge e dal presente Statuto.

In particolare, la Giunta:

a) attua gli indirizzi del Consiglio;
b) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;

c) riferisce periodicamente al Consiglio sulla propria attività;

d) approva, sulla base del Bilancio di previsione deliberato dal Consiglio, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente, provvedendo in tale contesto all'assegnazione ai Responsabili dei Servizi delle risorse umane, finanziarie, strumentali e tecnico-operative individuate come necessarie in funzione del perseguimento delle finalità gestionali rispettivamente assegnate;

e) adotta il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, conformemente agli indirizzi deliberati dal Consiglio;

f) disciplina con apposite deliberazioni l'orario di ufficio, di servizio e di apertura al pubblico degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;

g) adotta, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio, da sottoporre alla successiva ratifica del Consiglio entro il termine previsto dalla legislazione vigente;

h) adotta gli atti di cui agli articoli 8, 9 e 11;

i) delibera sull'utilizzo dei contributi regionali e statali per l'incentivazione delle gestioni associate; interpreta le convenzioni e risolve le relative controversie nei casi previsti dall'articolo 9;

j) delibera, all'unanimità dei componenti, sui rapporti finanziari tra gli enti per lo svolgimento delle gestioni associate, nei casi previsti dall'articolo 9.

*Art. 25**Funzionamento della Giunta*

1. Le deliberazioni della Giunta, salve le diverse disposizioni di legge e del presente Statuto, sono validamente adottate con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza.

2. Alle sedute della Giunta partecipa, il Segretario in qualità di esperto e verbalizzante. La riunione avviene normalmente presso la sede istituzionale dell'Unione o presso le sedi comunali, anche per collegamento telematico in videoconferenza.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono essere invitati a partecipare, per l'esame di particolari argomenti iscritti all'ordine del giorno, i Sindaci, gli Assessori Comunali competenti per materia, il Revisore dei Conti, i rappresentanti di enti pubblici, i dirigenti, i responsabili dei servizi ed i dipendenti dell'Ente, nonché professionisti ed esperti ai quali l'Unione abbia già conferito apposito incarico professionale.

4. La Giunta è convocata dal Presidente, che la presiede.

*CAPO IV**ORGANIZZAZIONE**Art. 26**Organizzazione degli Uffici*

1. Il funzionamento degli uffici si basa sul principio della separazione tra i poteri di governo, di indirizzo e di controllo politico, che competono agli organi elettivi, e i poteri di gestione che sono attribuiti ai responsabili/dirigenti.

2. Agli organi elettivi compete, in particolare, di definire gli obiettivi ed i programmi da attuare e di verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

3. Ai Responsabili dei servizi dell'Unione spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

4. Nei limiti della legge viene assunto, come principio generale di gestione, la massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza e della legalità formale e sostanziale dei singoli atti e dell'azione amministrativa nel suo insieme.

*Art. 27**Principi generali di organizzazione*

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi si articola in strutture operative organizzate in modo da assicurare l'esercizio più efficace delle funzioni loro attribuite e secondo il principio che esse hanno carattere strumentale rispetto al conseguimento degli obiettivi determinati dall'Amministrazione.

2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile costantemente adattabile sia alle mutevoli esigenze che ne derivano dai programmi concreti fissati dall'Amministrazione, sia al perseguimento

di migliori livelli di efficienza e funzionalità. A tale fine le dotazioni di personale previste per ciascuna struttura sono suscettibili di adeguamento e redistribuzione, anche per periodi prefissati, nell'ambito della dotazione organica complessiva, in attuazione del principio della piena mobilità all'interno dell'ente, solo nel rispetto dei criteri generali normativamente stabiliti.

3. I Responsabili dell'unione possono esprimere pareri e compiere attività previste dalla legislazione nazionale statale o regionale, anche per i singoli comuni, quando la legislazione stabilisce anche implicitamente che determinati atti, attinenti a funzioni che sono esercitate in forma associata, debbano comunque essere adottati dagli organi di governo dei singoli comuni.

Art. 28

Principi generali in materia di personale

1. La gestione del personale si ispira ai principi dell'efficienza, dell'efficacia e della responsabilizzazione individuale e di gruppo definita a tutti i livelli in termini di attività svolte e di risultati conseguiti.

2. L'Unione riconosce determinante, per il razionale perseguimento degli obiettivi prefissati, il costante aggiornamento professionale dei propri dipendenti.

Art. 29

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Nel rispetto del vigente ordinamento del pubblico impiego e dei principi del presente statuto, la Giunta approva, sulla base degli indirizzi generali del Consiglio, il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi in conformità ai principi stabiliti nella legge e descritti negli articoli precedenti.

2. Il regolamento di cui al comma precedente, tra l'altro, disciplina le modalità con le quali il Segretario e i Responsabili dei servizi esercitano la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, di cui sono titolari in materia di organizzazione degli uffici e di gestione dei rapporti di lavoro, per la parte che loro compete in base alle disposizioni di legge, del presente statuto e dei regolamenti dell'ente nonché delle altre disposizioni recate in altre fonti funzionalmente connesse.

3. Il Regolamento di cui al primo comma determina, altresì, le modalità ed i limiti delle autorizzazioni ai dipendenti a svolgere attività lavorativa estranea al rapporto di impiego, subordinando le stesse all'assolvimento, da parte dei richiedenti, degli obiettivi e del carico di lavoro assegnato.

4. In ordine al trattamento giuridico ed economico del personale tecnico ed amministrativo assunto dall'Unione si applicano le norme previste nei contratti collettivi di

categoria ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 30

Controllo interno

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni all'ente, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, individua, oltre ai soggetti che devono effettuare i controlli più avanti indicati, metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti. A tal fine il bilancio di previsione annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il rendiconto e tutti gli altri documenti contabili e programmatici devono consentire una lettura per programmi e obiettivi che permetta altresì l'attuazione di tutte le forme di valutazione e controllo di seguito indicate:

a) controllo di regolarità amministrativa e contabile finalizzato a garantire la regolarità e la legalità dell'azione amministrativa;

b) controllo di gestione finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;

c) valutazione della dirigenza finalizzato a confrontare, con periodicità almeno annuale, i risultati della gestione con gli obiettivi programmati delle direttive degli organi politici;

d) valutazione e controllo strategico finalizzati a supportare l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico amministrativo e mirati a verificare l'effettiva attuazione.

Art. 31

Il Segretario dell'Unione

1. L'Unione si avvale di un Segretario mediante personale in possesso dei requisiti previsti per la figura del Segretario Comunale, allo stesso sono attribuite le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 267/00.

2. Il Segretario, roga, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione dell'Unione, gli atti ed i contratti e presta la propria assistenza nei casi di stipula dei contratti per scrittura privata, autenticandone le sottoscrizioni, applicando le disposizioni di cui agli articoli 40, 41, 42, e la relativa tabella "D" della Legge 08.06.1962, n. 604.

3. Alla nomina provvede il Presidente con proprio atto, previa deliberazione della Giunta, tra il personale in possesso dei requisiti previsti, l'incarico dura fino alla scadenza del mandato del Presidente ed è prorogato fino alla successiva nomina; con motivato provvedimento l'incarico può essere revocato, previa deliberazione della Giunta.

*Art. 32**Personale dell'Unione*

1. Il personale dell'Unione è composto da:

- a) dipendenti trasferiti dai Comuni partecipanti;
- b) dipendenti reclutati direttamente dall'Ente in base alle normative vigenti, ivi inclusi gli operai addetti alle sistemazioni idraulico-forestali e idraulico-agrarie assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato e indeterminato, per la realizzazione in amministrazione diretta delle attività inerenti la bonifica, la gestione del patrimonio agricolo forestale regionale e le ulteriori funzioni e competenze di pertinenza dell'Unione.

2. L'Unione può altresì avvalersi di personale distaccato o comandato e di collaboratori esterni. Il personale dell'Unione è ripartito in una dotazione organica a struttura piramidale, con al vertice la figura apicale del Segretario e suddivisa in aree di attività. Per ogni area di attività, che può ricomprendere uno o più uffici, il Presidente provvede a nominare un Responsabile del Servizio. La Giunta, al fine di far fronte al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali, può deliberare la richiesta di distacco di personale ai Comuni partecipanti.

*Art. 33**Personale proveniente dalla soppressa
Comunità Montana Val di Bisenzio*

1. Il personale dell'Unione è composto altresì dai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato dalla soppressa Comunità Montana Val di Bisenzio del comparto Regioni-Autonomie Locali.

2. L'Unione succede altresì negli altri rapporti di lavoro della medesima Comunità Montana Val di Bisenzio, ivi inclusi quelli concernenti il personale operaio addetto alle sistemazioni idraulico-forestali e idraulico-agrarie assunto con contratto di diritto privato.

*Art. 34**Difensore Civico*

L'Unione può attivare tramite convenzione l'ufficio del Difensore Civico provinciale tramite convenzioni con l'amministrazione provinciale, al quale affidare anche la tutela dei cittadini nei confronti dell'attività dell'ente.

CAPO V**ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE***Art. 35**Principi generali*

All'Unione si applicano le norme in materia di

finanza e contabilità previste dalla legge. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

*Art. 36**Finanze dell'Unione*

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono, anche secondo i termini definiti negli atti convenzionali stipulati tra i Comuni e la stessa Unione, le entrate derivanti da:

- a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
- b) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti Locali;
- c) trasferimenti di risorse dai Comuni partecipanti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti;
- d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
- e) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
- f) trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti o delegati;
- g) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
- h) rendite patrimoniali;
- i) accensione di prestiti;
- j) prestazioni per conto di terzi;
- k) altri proventi o erogazioni.

3. I Comuni partecipanti all'Unione determinano le risorse da trasferire all'Unione per il funzionamento della stessa. Le risorse sono determinate in parte in quota fissa e in parte in quota variabile secondo le funzioni trasferite, la complessità delle stesse riferite alle singole amministrazioni. Con deliberazione della Giunta dell'Unione adottata all'unanimità vengono stabilite le risorse che ciascun Comune trasferisce all'Unione per la successiva annualità.

*Art. 37**Bilancio e programmazione finanziaria*

1. Il Consiglio delibera il Bilancio annuale di previsione predisposto dalla Giunta entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale. Il Bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico-finanziario.

2. Il Bilancio annuale di previsione è corredato dalla

Relazione previsionale e programmatica e dal Bilancio di previsione pluriennale.

Art. 38

Controllo di gestione

L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia gestionale nell'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e la qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione ed il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

Art. 39

Rendiconto di gestione

Il Consiglio approva il Rendiconto di gestione, su proposta della Giunta che lo predispone assieme alla relazione illustrativa ed agli altri allegati previsti dalla legge.

Art. 40

Revisore dei conti

1. Il Revisore viene designato secondo la legislazione vigente.

2. Competono al Revisore dei conti le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

3. Il Revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di Revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'Unione connessi alla sfera delle sue competenze.

5. La cancellazione o la sospensione dall'albo dei revisori contabili è causa di decadenza.

6. Il compenso annuale del Revisore è determinato dal Consiglio, entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 41

Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato mediante procedura ristretta, alla quale sono invitate le banche ed i soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente che hanno almeno uno sportello attivo e funzionante dislocato nel territorio dei Comuni dell'Unione.

2. Sino al 30 giugno 2012, il Servizio di tesoreria dell'Unione è svolto - a mezzo della filiale della Cariprato S.p.A. ubicata in Vernio-, in quanto soggetto aggiudicatario della procedura ristretta appositamente indetta ed aggiudicata nell'anno 2005 dalla Comunità Montana Val di Bisenzio.

3. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione appositamente stipulata con il Tesoriere, approvata preliminarmente dal Consiglio dell'Unione.

Art. 42

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è inizialmente costituito:

a) dai beni mobili e immobili della estinta Comunità Montana Val di Bisenzio, cui l'Unione subentra;

b) dal complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo del pari alla estinta Comunità Montana Val di Bisenzio.

2. In presenza di particolari interessi di carattere pubblico, sociale od economico, l'Unione può affidare i beni patrimoniali o comunque gestiti in comodato, uso gratuito, concessione o locazione, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge.

CAPO VI

DURATA, RECESSO E SCIoglimento

Art. 43

Durata dell'Unione

1. L'Unione ha durata illimitata.

2. Sono fatti salvi il diritto di recesso del singolo Comune o la facoltà di scioglimento nelle forme e nei modi previsti dal presente Statuto.

Art. 44

Recesso del Comune

1. Il Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente non prima di tre anni dalla data di costituzione. In caso di recesso determinato dalla volontà di costituire o aderire ad altra Unione il termine è di 4 mesi.

2. La manifestazione di volontà di recedere ed il recesso dall'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) Il sindaco comunica il recesso, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi

che hanno determinato la volontà di recedere; (Toglierei questa previsione, almeno che non sia obbligatoria per legge);

b) il Presidente dell'Unione, entro i successivi 45 giorni, pone all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione l'esame della decisione assunta dal Comune recedente, esplicitando la relativa motivazione. Il Consiglio dell'Unione assume le necessarie iniziative per favorire la permanenza del Comune e le comunica al Comune medesimo;

c) il Consiglio Comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale conferma o revoca la propria volontà di recedere, tenuto conto delle comunicazioni del Consiglio dell'Unione.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), sono assunte, ai fini della efficacia per il recesso, trascorsi non meno di 30 giorni l'una dall'altra. Ciascuna deliberazione è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti e, alla giunta regionale ai sensi dell'art. 24 comma 6 della Legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68.

Art. 45

Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. La Giunta Regionale entro 90gg dal ricevimento della comunicazione, ai sensi dell'art. 50 comma 3 della Legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68, stabilisce con propria deliberazione la data di decorrenza del recesso. Il responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione, entro sessanta giorni dalla data di adozione della deliberazione di conferma del recesso di cui all'articolo 44, comma 2, lettera c), predispone un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio delle funzioni e dei servizi del presente Statuto e, in tale contesto, di quelli conferiti dal Comune recedente.

2. Il piano è approvato dal Consiglio dell'Unione, che contestualmente approva anche la convenzione da stipulare con il Comune interessato per la definizione dei rapporti tra l'Unione e il Comune conseguenti al recesso.

3. Se la convenzione non è sottoscritta entro centoventi giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui all'articolo 44, comma 2, lettera c), la definizione dei rapporti tra l'Unione e il Comune è demandata, su iniziativa del Presidente, ad un collegio composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato di comune accordo dalle parti. Le determinazioni del collegio sostituiscono a tutti gli effetti la convenzione.

4. In caso di recesso:

a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della deliberazione di recesso di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c), che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione sulla base della convenzione di cui al comma 4. Tale disposizione si applica anche per gli impegni relativi al personale assunto a tempo determinato.

b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima, ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto ed è ritenuto non indispensabile per l'esercizio delle funzioni e dei servizi del presente Statuto. E' comunque escluso dalla successione e rimane in ogni caso nella piena disponibilità dell'Unione il patrimonio derivante dalla successione della soppressa Comunità Montana Val di Bisenzio. I beni concessi dal Comune all'Unione in comodato d'uso restano nella disponibilità dell'Unione fino alla sua estinzione, salvo diversa determinazione della convenzione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa. Al Comune receduto non spettano comunque diritti sui beni dell'Unione acquisiti, in tutto o in parte, con contributi comunitari, statali e regionali; non spetta altresì la quota di patrimonio costituito con i contributi concessi dai Comuni aderenti, qualora lo stesso non sia frazionabile per motivi tecnici o quando il suo frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità e la fruibilità.

c) personale: il personale distaccato o comandato presso l'Unione dal Comune torna a svolgere la propria attività nel Comune di appartenenza. Il personale trasferito continua a svolgere la propria attività presso l'Unione.

d) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.

e) funzioni regionali: fino alla data di decorrenza stabilita dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 50 comma 5 Legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68, l'Unione resta obbligata allo svolgimento delle funzioni regionali conferite.

f) istanze di parte: l'Unione svolge tutte le attività necessarie per concludere i procedimenti relativi alle istanze presentate dai cittadini antecedentemente all'adozione in via definitiva della deliberazione di recesso del Comune.

Art. 46

Scioglimento

1. L'Unione è sciolta quando la maggioranza dei Comuni delibera lo scioglimento. È altresì sciolta quando

la maggioranza dei Comuni recede dalla stessa, anche in tempi diversi.

2. La manifestazione della volontà di sciogliere l'Unione e lo scioglimento dell'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio dell'Unione, su proposta di un Consiglio Comunale o della Giunta dell'Unione, adotta una deliberazione con la quale propone ai Comuni di sciogliere l'Unione. La deliberazione è adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio e costituisce l'atto di avvio del procedimento di scioglimento;

b) il Presidente dell'Unione comunica ai Comuni ed alla Giunta regionale la determinazione assunta dal Consiglio;

c) i Consigli Comunali dell'Unione adottano una deliberazione, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale si pronunciano sullo scioglimento dell'Unione. Le deliberazioni sono assunte decorso il termine di novanta giorni dalla comunicazione, e sono trasmesse al Presidente dell'Unione ed alla Giunta regionale. La deliberazione del Consiglio Comunale si dà per acquisita se il procedimento di scioglimento è stato avviato su proposta del Comune.

3. Se la maggioranza dei Consigli Comunali si pronuncia a favore dello scioglimento, si applica l'art. 50 della Legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68 il quale demanda alla Giunta Regionale la competenza a stabilire la data dello scioglimento. Se non si raggiunge la maggioranza di cui al comma precedente, le deliberazioni dei Comuni favorevoli allo scioglimento possono valere come manifestazione della volontà di recedere dall'Unione, purché ciò sia espressamente indicato. In tal caso non è necessario attivare la fase conciliativa di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b); il differimento degli effetti dello scioglimento eventualmente disposto dalla Giunta regionale vale altresì come differimento degli effetti del recesso.

4. Quando a seguito della deliberazione di recesso di un Comune di cui all'articolo 43 comma 2, lettera c), del presente Statuto viene meno la maggioranza dei Comuni costituenti l'Unione, si applica la procedura prevista dall'art. 50 della Legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68.

Art. 47

Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Unione ha effetto allo spirare del termine stabilito dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, della Legge Regionale n. 68/2011.

2. Subito dopo l'atto di scioglimento dell'Unione, il

Presidente della stessa dispone che sia dato corso alla predisposizione di un piano con il quale si individuano:

a) il personale dell'Unione a tempo indeterminato, a tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all'Ente che sarà trasferito ai Comuni o ad altri Enti Locali, secondo i seguenti criteri:

I. di norma, il personale dell'Unione è trasferito all'Ente che subentra nell'esercizio della funzione cui il personale medesimo era in via prevalente assegnato;

II. relativamente a ciascuno dei servizi e delle funzioni comunali gestiti dall'Unione, il personale ivi impiegato è trasferito al Comune che, all'interno dell'ambito territoriale, assume le funzioni di Ente capofila della corrispondente gestione associata;

III. per le funzioni ed i servizi comunali gestiti dall'Unione la cui gestione associata si interrompe e non prosegue a seguito dello scioglimento dell'Unione, il personale ivi impiegato:

a. qualora trasferito presso l'Unione da uno dei Comuni che ne fanno parte, viene riassunto nel proprio organico dal Comune che lo aveva trasferito;

b. qualora assunto in altro modo dall'Unione, è trasferito in prima istanza all'Ente che ne fa richiesta, e subordinatamente al Comune dell'Unione che deve essere individuato nel piano di successione;

b) la successione dei rapporti attivi e passivi instaurati dall'Unione, secondo i seguenti criteri:

I. nei rapporti giuridici attivi e passivi inerenti le funzioni ed i servizi delegati o conferiti dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia succede l'Ente che subentra nell'esercizio delle funzioni e dei servizi medesimi;

II. in ordine ai rapporti giuridici afferenti all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, trovano applicazione le disposizioni di cui alla lettera e) del presente comma;

c) il patrimonio acquisito dall'Unione, che sarà assegnato secondo i seguenti criteri:

I. i beni mobili e immobili, i crediti e i debiti relativi alle funzioni ed ai servizi delegati o conferiti dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia vengono trasferiti all'Ente che subentra nell'esercizio delle funzioni e dei servizi medesimi;

II. in ordine ai beni mobili e immobili, ai crediti ed ai debiti relativi alle funzioni ed ai servizi comunali, trovano applicazione le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) del presente comma;

d) i beni e le risorse strumentali acquisite dall'Unione per l'esercizio associato delle funzioni comunali, che saranno assegnati secondo i seguenti criteri:

I. per ciascuno dei servizi e delle funzioni comunali già gestiti dall'Unione, i beni e le risorse strumentali acquisite ai fini del relativo esercizio sono trasferiti al Comune che, all'interno dell'ambito territoriale, assume le funzioni di Ente capofila della corrispondente gestione associata;

II. fermo restando quanto stabilito al precedente

punto 1), la proprietà dei beni e delle risorse strumentali di cui trattasi viene ripartita tra i Comuni facenti parte dell'Unione al momento dello scioglimento in ragione della misura percentuale complessiva in cui, negli ultimi tre esercizi finanziari, gli stessi hanno concorso al finanziamento delle spese dell'Unione;

e) i rapporti attivi e passivi derivanti dall'esercizio associato di funzioni comunali, che saranno disciplinati secondo i seguenti criteri:

I. per ciascuno dei servizi e delle funzioni comunali già gestiti dall'Unione, nei relativi rapporti attivi e passivi subentra il Comune che, all'interno dell'ambito territoriale, assume le funzioni di Ente capofila della corrispondente gestione associata;

II. fermo restando quanto stabilito al precedente punto 1, tutti i Comuni facenti parte dell'Unione al momento dello scioglimento divengono effettivamente contitolari dei rapporti attivi e passivi nella misura in cui, negli ultimi tre esercizi finanziari, gli stessi hanno concorso al finanziamento delle spese dell'Unione;

f) i beni e le risorse strumentali concesse dai Comuni in comodato o in prestito gratuito rientrano nella disponibilità del Comune concedente.

I beni già trasferiti all'Unione per effetto della soppressione della Comunità Montana Val Bisenzio sono assegnati secondo le disposizioni del piano, ferme restando le diverse disposizioni della Giunta regionale eventualmente adottate ai sensi dell'art. 50, comma 4, Legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68.

Il piano è approvato dal Consiglio dell'Unione. Il contenuto del piano approvato si perfeziona mediante apposita convenzione, deliberata dai rispettivi organi rappresentativi e stipulata tra l'Unione e tutti i Comuni che ne fanno parte. La convenzione può contenere disposizioni diverse rispetto al piano, ove i criteri suddetti siano inidonei a regolare i rapporti fra i Comuni. La convenzione dà atto degli accordi raggiunti con la Regione Toscana e con gli Enti Locali interessati, per le funzioni esercitate dall'Unione che, a norma di legge, spettano agli Enti medesimi. In assenza della stipula della convenzione, adottata in coerenza con gli accordi suddetti, lo scioglimento non ha luogo.

CAPO VII MODIFICHE STATUTARIE

Art. 48 Modifiche statutarie

1. Lo Statuto dell'Unione è modificato osservando le procedure del presente articolo.

2. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ad ogni Sindaco ed al Presidente dell'Unione. Quando si intende procedere ad una modifica statutaria, il Presidente dell'Unione, di propria iniziativa o su richiesta di un

Sindaco, convoca la Giunta la quale delibera la proposta di modifica dello Statuto.

3. I Consigli Comunali approvano la modifica con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie comunali. I Comuni trasmettono all'Unione le deliberazioni approvate. Fino a quando tutti i Comuni non hanno approvato la proposta, la Giunta può ritirarla o modificarla; Se tutte le deliberazioni dei Comuni sono conformi alla proposta della Giunta, il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto concluso il procedimento di approvazione della modifica statutaria - che viene nell'atto riportata integralmente -, dispone la pubblicazione dell'atto sul BURT e l'invio al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La modifica statutaria entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ultimo comune che ha provveduto.

CAPO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 49 Atti regolamentari

Fino all'emanazione dei propri atti regolamentari da parte dell'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti nella Comunità Montana Val Bisenzio.

Il Segretario, unitamente ai responsabili di servizio interessati provvede alla predisposizione dei suddetti atti non oltre il 30 dicembre 2012.

Art. 50 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, ad eccezione di quanto diversamente indicato negli atti di trasferimento e fatti salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative regolamentari dettate dal singolo Comune in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione diretti a surrogare le disposizioni normative comunali.

Art. 51 Disposizioni transitorie

1. Ai sensi dell'art. 110 della Legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68 il Presidente che non ricopre la carica di Sindaco resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale di appartenenza, salvo caso di cessazione anticipata.

2. In caso di cessazione anticipata del Presidente non

Sindaco le funzioni sono svolte dal Sindaco del Comune di appartenenza dello stesso.

3. La disposizione di cui all'art. 21 che prevede la rotazione dalla carica di Presidente decorre dalla cessazione in carica dalla Giunta dell'Unione di almeno 2 componenti.

Art. 52
Norma finale

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto

si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa statale e regionale vigente in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed alla Legge Regionale 27 dicembre 2011 n. 68.

Art. 53
Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'ultimo Comune che ha provveduto alla pubblicazione.

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.lgs 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. E' fatta transitoriamente eccezione alle modalità di cui sopra per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i quali resta utilizzabile, la trasmissione elettronica all'indirizzo redazione@regione.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il calcolo per le tariffe di inserzione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea ecc. di cui è composto il testo da pubblicare. La tariffa unitaria per carattere, spazi ecc. è di **Euro 0,010**, il costo per la pubblicazione di tabelle, elenchi, prospetti diversi sarà computato moltiplicando la tariffa unitaria per 2.000 per ogni pagina di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente la pagina A/4 (**Euro 20**).

Per le inserzioni a pagamento il versamento dovrà essere fatto sul C/C postale n. 14357503 intestato a: Regione Toscana - Bollettino Ufficiale - piazza dell'Unità Italiana, 1 50123 - Firenze.

L'attestazione del pagamento dovrà essere inviata via fax al n. 0554384620 contestualmente al materiale da pubblicare inviato in formato digitale.

L'art. 16, comma 2, della L.R. n. 23/2007 stabilisce che gli atti degli enti locali e degli altri enti pubblici la cui pubblicazione è obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'interessato, in tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria.

L'art. 16, comma 3, della L.R. n. 23/2007, stabilisce viceversa che sono soggetti a pagamento gli atti di cui all'art.5, comma 1, lettere h), i), j), e k), ed in particolare:

- 1) bandi ed avvisi di concorso e relativi provvedimenti di approvazione;
- 2) bandi ed avvisi per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- 3) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relativi ai procedimenti di cui sopra;
- 4) gli avvisi di conferimento di incarichi esterni o di collaborazione coordinata e continuativa, ove previsto dalla disciplina della materia.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631